

K

1840

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2338

IMPOSTA DI REGISTRO SGRS. 2456/2024

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.338	06/11/2024			221,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2456/2024: LA GIOIA CATALDO E LA GIOIA PATRIZIA C/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	221,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	221,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	221,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00146330733 barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI KYMA MOBILITÀ SPA nome

cognome, denominazione o ragione sociale

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. T A

comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE IRPESE

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A A G G		2024	221,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A				221,00	
SALDO (A-B)					221,00

codice ufficio codice atto 09637477473

SEZIONE INPS

	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C						
SALDO (C-D)						

SEZIONE REGIONI

	codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E						
SALDO (E-F)						

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

	codice ente/codice comune	Rav. Immo. Acc. Saldo	numero Immo. Irregolare	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G								
SALDO (G-H)								

datazione

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL							
TOTALE I							
SALDO (I-L)							

	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M							
SALDO (M-N)							

FIRMA

SALDO FINALE EURO 221,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale n.ro ☐ circolare/vaglia postale
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLIO	

tratto / emesso su cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN 1 1 firma _____

Si autorizza il pagamento con assegno 5/11/24 P 16746

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

KYMA MOBILITÀ SPA

nome

data di nascita

giorno

mesa

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

TARANTO

T A

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
A A G G

rateazione/regione/
prov./ mese rif.

anno di
riferimento
2024

importi a debito versati
221,00

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

0 9 6 3 7 4 7 7 4 7 3

TOTALE A

221,00 **B**

SALDO (A-B)

221,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
provv. mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Immob. versati

Acc.

Saldo

Immob.

codice tributo

rateazione/
provv. mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento:
a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO

221,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

KYMA MOBILITÀ SPA

nome

data di nascita

giorno

mes

comune

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

TARANTO

prov.

T A

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
A A G G

rateazione/regione/
prov./ mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

221,00

importi a credito compensati

SALDO (A-B)

TOTALE A

221,00

B

codice ufficio

codice atto

0 9 6 3 7 4 7 7 4 7 3

SEZIONE INPS

codice sede

causale contribu

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Row.

Immob.

variati

Acc.

Saldo

Immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contribu

c.c.

numero
di riferimento

causale

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contribu

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

SALDO FINALE

EURO

221,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: sentenza n. 2456/2024
Mittente: Cataldo Picardi <picardi.cataldo@oravta.legalmail.it>
Data: 17/10/2024, 20:21
A: sinistri@pec.kymamobilita.it

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Taranto n. 2456/2024, R.G. N. 4801/2019

Spett.me KYMA MOBILITA' s.p.a., faccio seguito alla Vostra richiesta di conteggi pervenuta con pec del 15.10.2024 (Vostro prot. 0016575/2024) specificando nel seguente modo le somme da Voi dovute ai sig.ri La Gioia Cataldo e La Gioia Patrizia, nella misura del 50% ciascuno:

1. Sorte capitale	€ 6556,00
2. Interessi come in sentenza	€ 790,58
3. Spese e competenze legali primo grado	€ 1594,94
4. Spese e competenze legali secondo grado	€ 3435,64
Totale generale (salvo errori od omissioni)	€ 12377,16

Rimane a Vostro carico il pagamento delle spese di CTU nella misura già liquidata in favore del Consulente tecnico d'ufficio oltre al pagamento delle imposte di registro sulle due pronunce e di cui vorrete fornirmi la ricevuta di avvenuto pagamento.

Vogliate provvedere al pagamento in parti uguali in favore dei suddetti signori e sulle seguenti coordinate iban

- In favore di La Gioia Cataldo € 6188,58 su c/c M.P.S. IBAN IT30F0103015805000064237972
- In favore di La Gioia Patrizia € 6188,58 su c/c Poste Italiane IT68X3608105138209608109618

In attesa di riscontro urgente porgo distinti saluti

Avv. Cataldo Picardi

Cell 3383577875

Il 15/10/2024 17:01, Per conto di: sinistri@pec.kymamobilita.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/10/2024 alle ore 17:01:29 (+0200) il messaggio "sentenza n. 2456/2024" è stato inviato da "sinistri@pec.kymamobilita.it" indirizzato a:
carrieri.angela@oravta.legalmail.it lopiano.gabriella@oravta.legalmail.it picardi.cataldo@oravta.legalmail.it
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec210312.20241015170129.178676.48.1.59@pec.aruba.it



Ti trovi in: Home / Servizi / Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Dati provvedimento

Atto tassato dall'ufficio di:	TARANTO UT DPTA
Tipologia atto:	SENTENZA CIVILE n. 2456 del 2024
Emesso da:	TRIBUNALE DI TARANTO
n. Repertorio - anno:	2732 - 2024
Attore:	LA GIOIA
Convenuto:	LA GIOIA
Stato dell'atto:	IN ATTESA DI PAGAMENTO

Dettaglio dei tributi

Codice tributo	Descrizione	Euro
A196	ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	221,00
Totale		221,00

Compila F24

Indietro
Nuova ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TARANTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato ex art. 281-*sexies* c.p.c. (la sostituzione dell'udienza con note scritte sostituisce la discussione orale e la lettura della sentenza viene quindi sostituita dalla pubblicazione della pronuncia nella data odierna), la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4801 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

LA GIOIA CATALDO, c.f. LGACLD67H01L049S, con il patrocinio degli Avv.ti Cataldo Picardi e Gabriella Lopiano, con domicilio in Taranto alla Via G. Montefusco 1/B, presso lo studio dei difensori Avv.ti Cataldo Picardi e Gabriella Lopiano, pec: picardi.cataldo@oravta.legalmail.it; lopiano.gabriella@oravta.legalmail.it, nella qualità di coerede della sig.ra **PIZZOLLA ROSA**

parte appellante

LA GIOIA PATRIZIA, c.f. LGAPRZ74A50L049U, con il patrocinio dell'Avv. Angela Carrieri, con domicilio in Martina Franca alla Via Ungaretti 8, presso lo studio dell'Avv. Angela Carrieri, pec: carrieri.angela@oravta.legalmail.it, nella qualità di altra coerede della sig.ra **PIZZOLLA ROSA**

parte appellante

CONTRO

ALLIANZ S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, p.iva 05032630963, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Viccari, elettivamente domiciliata in Taranto – Talsano al Corso Vittorio Emanuele II, 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco Viccari, pec: viccari.francesco@oravta.legalmail.it

parte appellata

NONCHE' CONTRO

AMAT S.p.A., Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante *p.t.*, p.iva 00146330733, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n.657, pec: amat@pec.amat.ta.it

parte appellata contumace



OGGETTO: appello – caduta autobus – responsabilità del vettore

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite

Pizzolla Rosa citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Taranto, le società Amat S.p.a. ed Allianz S.p.a., esponendo che:

- in data 12.04.2013, alle ore 22.15 circa, si trovava, quale terza trasportata, sull'autobus AMAT della linea 17;
- mentre si apprestava a scendere alla fermata di via Alcide De Gaspari (in Taranto), l'autista dell'autobus aveva ripreso la marcia, facendola cadere dapprima sui gradini del mezzo e poi sull'asfalto;
- il sinistro era da ascrivere al conducente del mezzo, che, con la sua condotta di guida contraria alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, in quanto imprudente, negligente e dunque colposa, aveva ripreso la marcia senza attendere la discesa dal mezzo della stessa attrice;
- a seguito della caduta, aveva riportato delle gravi lesioni fisiche;

Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna in solido dell'AMAT S.p.a. e della compagnia Allianz S.p.a. al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 15.093,10, oltre rivalutazione ed interessi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituiva in giudizio la sola Allianz S.p.a. deducendo:

- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver, parte attrice, fornito gli elementi identificativi del veicolo danneggiante quali la targa o il numero sociale dell'autobus;
- in subordine e nel merito, l'infondatezza della domanda introduttiva perché non provata in fatto ed in diritto.

Pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace l'AMAT S.p.a.

All'udienza fissata ex art. 320 c.p.c., parte attrice insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali richieste e per l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di "*ogni documentazione assicurativa e dei rapporti assicurativi intercorsi tra AMAT e Allianz, in vigore alla data del sinistro del 12.04.2013*".

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva, rinviava fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.



Alla suddetta udienza, parte attrice chiedeva di produrre il verbale della denuncia sporta ai Carabinieri da Pizzolla Rosa per lo smarrimento del proprio portafogli, che, secondo l'attrice, conteneva la sua carta d'identità, una piccola somma di denaro ed il titolo di viaggio obliterato.

Il giudice rigettava la richiesta in quanto tardiva.

Con l'impugnata sentenza, il giudice di pace dichiarava inammissibili le domande per difetto di legittimazione passiva delle società convenute, con integrale compensazione delle spese di lite.

In particolare, evidenziava:

- che l'attrice non aveva indicato la targa o il numero di linea dell'autobus
- che l'attrice non aveva denunciato immediatamente l'accaduto al conducente dell'autobus, né lo aveva fatto nei termini previsti dall'art. 26 del Regolamento di trasporto;
- che l'attrice non aveva prodotto il titolo di viaggio attestante il dedotto contratto di trasporto;
- che, ai fini dell'operatività della garanzia occorreva comunque l'individuazione della targa del veicolo presunto responsabile;
- che la mancata indicazione della targa del veicolo rendeva la domanda inammissibile nei confronti di entrambe le società convenute;

Avverso tale pronuncia propone appello Pizzolla Rosa.

Con il **primo motivo** di gravame, rubricato *“errore sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta Allianz Spa e conseguente errore della motivazione”*, l'appellante contesta la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda per la mancata prova del titolo di viaggio e per l'omessa indicazione della targa del mezzo.

Osserva l'appellante:

- che la decisione del giudice di prime cure non ha tenuto conto né del diritto dell'attrice di dimostrare diversamente (dall'allegazione del biglietto obliterato) l'esistenza del rapporto di trasporto, né dell'impossibilità, per quest'ultima, di reperire documentazione relativa al rapporto assicurativo e alla targa del mezzo, attese peraltro le gravi condizioni in cui versava subito dopo la caduta;
- che l'attrice non era stata in grado di produrre il titolo di viaggio, in quanto a seguito della caduta aveva smarrito il portafoglio che lo conteneva e che il giudice di prime cure, dopo aver irragionevolmente ritenuto irrilevanti le denunce prodotte, aveva negato l'ammissione dei mezzi istruttori, impedendo così di dimostrare *aliunde* l'esistenza del



rapporto di trasporto;

- che il giudice di pace ha dato erroneo rilievo, nella decisione, ad un regolamento di trasporto mai prodotto da alcuno e che comunque non può comportare alcuna decadenza rispetto alla richiesta di risarcimento;
- che il giudice avrebbe potuto acquisire in via officiosa o ex art. 210 c.p.c. la documentazione relativa al mezzo e al rapporto assicurativo.

Con il **secondo motivo** di gravame, rubricato, *“errore sul fatto in relazione all’inammissibilità della domanda nei confronti di entrambe le convenute”*, l'appellante impugna la decisione nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda in ragione dell'omessa indicazione della targa del mezzo.

Al riguardo, evidenzia:

- che le informazioni circa il mezzo, compresa quella sulla targa, erano state reiteratamente richieste all'Amat, che aveva fornito solo quelle sulla compagnia assicurativa;
- che, avendo provato l'esistenza della copertura assicurativa, ricadeva sull'Allianz l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto assicurativo;
- che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amat, in quanto l'attrice, nell'atto di citazione, aveva specificato di viaggiare a bordo dell'autobus al momento dell'incidente.

Sulla scorta di tali premesse, chiede di condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti.

A seguito del decesso dell'attrice, occorso nelle more del presente procedimento, il giudizio è stato proseguito, in qualità di coeredi, dai suoi figli La Gioia Cataldo e La Gioia Patrizia.

Costituitasi in giudizio, Allianz ha insistito per il rigetto dell'appello.

Pur regolarmente evocata in giudizio, mediante notifica a mezzo pec, non Amat non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.

2) Sui motivi di appello

I motivi proposti, da accogliere nei termini di seguito delineati, possono essere esaminati in modo congiunto in ragione dei profili di connessione che li caratterizzano.

Il giudice di prime cure, come correttamente osservato dall'appellante, ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda spiegata nei confronti di Amat per difetto di legittimazione passiva della convenuta.



Come noto, la legittimazione passiva rientra nel novero delle condizioni dell'azione e serve ad identificare, sulla base delle prospettazioni dell'attore, la legittimazione a contraddire del convenuto. Essa attiene, nello specifico, all'identità tra il soggetto convenuto in giudizio e quello che, sulla base delle allegazioni attoree, viene indicato come titolare del rapporto controverso.

In termini ancor più precisi, la legittimazione passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.

Muovendo da tali premesse, l'appellante, in primo grado, aveva citato in giudizio l'Amat, dopo aver dedotto di aver subito un danno in occasione del trasporto su un suo autobus di linea.

Com'è dato vedere, vi è piena corrispondenza tra il soggetto convenuto in giudizio e quello che l'attore ha prospettato come titolare del rapporto controverso.

Il giudice di prime cure ha quindi erroneamente definito il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza ammettere le richieste istruttorie articolate da parte attrice, impedendole così di dare la prova dell'esistenza del rapporto di trasporto.

Passando a vagliare la domanda risarcitoria non esaminata nel merito dal primo giudice, va osservato che l'attore non ha esplicitato, nel proprio atto di citazione davanti al giudice di pace, quale fosse il titolo, vuoi contrattuale, vuoi extracontrattuale, in base al quale stava agendo.

Sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, ritiene questo giudice che la domanda proposta vada qualificata ai sensi dell'art. 1681 c.c., come ipotesi di responsabilità di natura contrattuale del vettore.

Al riguardo, va premesso:

- che la qualificazione della domanda va disposta sulla base del bene della vita invocato dall'attore e dei fatti storici-materiali che delineano la fattispecie;
- che se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte¹;

¹ Cassazione civile, sez. III, 29/03/2022, n. 10049



- che se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio²;
- che il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la *causa petendi* rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata³;
- che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del *tantum appellatum*, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed

In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale).

² Cassazione civile, sez. III, 21/04/2016, n. 8047

³ Cassazione civile, sez. III, 17/04/2024, n. 10402 Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la *causa petendi* rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riquilibrare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell' art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).



all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante;⁴

- che la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati⁵.

Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di prime cure non è formalmente entrato nel merito della vicenda, definendo il giudizio con una declaratorietà di inammissibilità della domanda, sicché si può ritenere che non abbia, a maggior ragione, assunto alcuna consapevole determinazione in ordine alla qualificazione contrattuale o extracontrattuale della domanda. Dalla lettura della sentenza sembra che il giudice di pace abbia fatto riferimento sia ad elementi volti ad inquadrare la fattispecie in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, come appare il riferimento alla mancata denuncia del sinistro nei termini previsti dal regolamento di trasporto, sia ad elementi volti invece a configurare un'ipotesi di responsabilità aquiliana, com'è il riferimento all'inoperatività dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale in ragione dell'omessa comunicazione dei dati della targa dell'autobus.

Ad ogni modo, i punti della sentenza sono stati oggetto di impugnazione e l'appellante ha, peraltro, criticato la decisione del primo giudice per non avergli consentito di provare l'esistenza del rapporto di trasporto e la denuncia di smarrimento del titolo di viaggio, elementi, questi, che depongono, in uno ai fatti dedotti in primo grado, per una qualificazione contrattuale dell'invocata responsabilità dell'Amat.

Ed invero, nel proprio atto di citazione, l'attrice ha dedotto che stava viaggiando come trasportata a bordo della linea 17 dell'autobus Amat e che era caduta, dapprima sui gradini dell'autobus e poi sull'asfalto, poiché, mentre stava scendendo dal mezzo, l'autista aveva improvvisamente ripreso la marcia. Il tipo di evento descritto (caduta in fase di discesa dal mezzo) e il fatto che l'attrice abbia rimarcato di trovarsi a bordo del mezzo quale trasportata, senza fare riferimento a violazioni di specifiche norme sulla circolazione stradale,

⁴ Cassazione civile, sez. III, 12/03/2024, n. 6533; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2023, n. 10271

⁵ Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2018, n. 14077



portano a ritenere che la fattispecie in esame debba essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 1681 c.c., a mente del quale il vettore, vale a dire Amat, risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

I fatti allegati da parte attrice non hanno subito modifiche nel corso del giudizio di primo grado, né sono stati espressamente qualificati alla luce di previsioni che prefigurano ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, è appena il caso di osservare che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11194/2003) ha avallato la natura contrattuale della responsabilità in parola in un caso del tutto analogo, in cui il danneggiato, a causa della ripartenza dell'autobus, era caduto proprio mentre stava scendendo dal mezzo.

In queste ipotesi, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità tra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto (indicando anche la ragione specifica per la quale si è verificato il sinistro), spettando poi a quest'ultimo la prova liberatoria di aver approntato i mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con la normale diligenza e che quindi l'evento è dipeso da una causa non prevedibile e non evitabile. In sostanza viene richiesto un collegamento tra evento dannoso e viaggio, con la precisazione che rientrano a pieno titolo nel rapporto di trasporto le fasi accessorie della salita e della discesa dal mezzo (cfr. Cass. n. 11194/2003).

Alla luce di tali precisazioni, la qualificazione della domanda attrice in chiave contrattuale non è impedita neanche dall'esistenza di elementi di differenziazione della fattispecie (sui quali non si è formato il contraddittorio) che connotano le altre forme di tutela che l'attrice avrebbe potuto invocare, in quanto, nel caso di specie, si sarebbe potuta avvalere solo del rimedio di cui agli artt. 144 del codice della assicurazioni private e 2054, co. 1 c.c.⁶, che è in sostanza caratterizzato da presupposti probatori analoghi a quelli dell'azione contrattuale prevista dall'art. 1681 c.c..

Ed invero, in caso di azione esperita ai sensi degli artt. 144 e 2054, co. 1, c.c., il danneggiato ha l'onere di provare la veste di danneggiato, il danno e la sua correlazione causale con il sinistro, mentre spetta al vettore l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno⁷.

⁶ Il rimedio di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni privati non poteva essere azionato in ragione del mancato coinvolgimento di due veicoli nel sinistro, a prescindere dall'esistenza di uno scontro.

⁷ Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base



Sulla base della riconosciuta natura contrattuale della pretesa dell'attrice, come anticipato, la giurisprudenza ha chiarito che *"...il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c."*⁸

Parte attrice, odierna appellante, ha assolto al proprio onere probatorio attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta.

La teste La Gioia Patrizia, figlia della defunta attrice (che all'epoca della testimonianza non aveva ancora assunto la veste di parte in qualità di coerede della defunta attrice, sicché era priva di quell'interesse concreto ed attuale che ne avrebbe determinato l'incapacità a testimoniare), ha confermato le circostanze di cui ai nn. 1) e 2) dell'atto di citazione, chiarendo in questo modo che l'autista aveva ripreso la marcia prima che la madre scendesse dall'autobus.

L'attrice ha riferito di aver visto la scena dal balcone della propria abitazione, che si affacciava proprio su via De Gasperi, dal quale stava attendendo il rientro della madre previsto per le 22.00 circa.

Inoltre, ha precisato:

- che si trattava dell'autobus 17 dell'Amat;
- che era scesa in strada a prestare aiuto alla propria madre, la quale si era già alzata con l'ausilio del conducente del mezzo;
- che, quando era scesa, l'autobus si era già allontanato e si trovava alla fine della strada;
- che si era fermata anche una sua amica Narcisi Grazia.

La teste Narcisi Grazia ha riferito:

della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito

⁸ Cassazione civile sez. III, 10/01/2017, n.249.



- che stava tornando con la moto a casa;
- che ha visto che c'era una signora che si era appena alzata;
- che non aveva assistito alla scena della caduta;
- che c'era anche l'autista del pullman, che si era fermato a chiedere alla signora come stesse;
- che il pullman si era fermato un po' più avanti e poi era ripartito subito;
- che la signora zoppicava un po' perché aveva mal di schiena;
- che, nel frattempo era arrivata la figlia della signora, giunta più o meno 5 minuti dopo che la teste si era fermata;
- che La Gioia Patrizia abitava di fronte alla fermata.

Le deposizioni delle due testi escusse risultano attendibili, non essendo emerse circostanze di segno contraddittorio. Quanto alla teste La Gioia Patrizia, figlia dell'attrice, la stessa è apparsa credibile, atteso che è ragionevole immaginare che si trovasse sul balcone in attesa dell'anziana madre, che alle ore 22.00 non aveva ancora fatto rientro a casa. Inoltre la teste Narcisi Grazia ha confermato che l'attrice abitava di fronte alla fermata dell'autobus.

Il c.t.u. medico-legale ha peraltro confermato la compatibilità delle lesioni subite da Pizzolla Rosa con la dinamica dai fatti descritta in citazione.

Le suddette risultanze istruttorie, unitamente alla documentazione medica già prodotta in primo grado, permettono di considerare provato, oltre all'esistenza del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso. Le dichiarazioni rese, inoltre, non lasciano dubbi circa il fatto che la danneggiata si trovasse sull'autobus, con la conseguenza che il contratto di trasporto si era perfezionato per fatti concludenti, essendo del tutto irrilevante il fatto che il biglietto fosse stato o meno obliterato (tale questione attiene solo all'eventuale adempimento o meno dell'obbligo di pagamento del biglietto, che peraltro presuppone l'avvenuto perfezionamento del contratto).

La circostanza per cui l'evento si sia verificato all'atto di scendere dal mezzo di trasporto non esclude l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 1681 c.c., *"dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste"*⁹.

Emerge, altresì, come la convenuta AMAT, rimasta contumace in entrambi i

⁹ Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, n.33449.



gradi di giudizio, non abbia fornito in alcun modo la prova liberatoria necessaria al fine di superare la presunzione posta a suo carico. A tal fine il vettore avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso costituisse un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, di aver adottato tutte le precauzioni e le misure idonee ad evitare il danno, anche provando l'esclusiva responsabilità del terzo.

Pertanto, in definitiva, l'evento va ascritto alla esclusiva responsabilità del vettore AMAT S.p.a., essendosi l'incidente verificato a causa dell'incauta condotta del conducente del mezzo.

Come correttamente osservato dall'appellante, nessun rilievo può essere dato alla paventata (da parte del giudice di prime cure) decadenza dell'attrice dalla mancata segnalazione del sinistro entro i termini previsti dall'art. 26 del regolamento di vettura, atteso che si tratta di un documento che non è stato prodotto in giudizio.

L'appello va invece respinto in relazione alle doglianze sollevate nei confronti della compagnia assicuratrice, ma la motivazione addotta sul punto dal giudice di pace merita di essere corretta.

Ed invero, in ragione della natura contrattuale del titolo azionato nei confronti dell'Amat, l'attrice non era legittimata a chiamare direttamente in causa l'Allianz, atteso che la fattispecie in esame non rientra tra quelle per le quali è esperibile l'azione diretta¹⁰.

L'attrice, senza affermarsi titolare di un diritto nascente da un contratto assicurativo, ha citato in giudizio l'Allianz, in quanto l'Amat le aveva comunicato per via stragiudiziale che i suoi mezzi erano garantiti dalla predetta compagnia. L'attrice si sarebbe però dovuta astenere dalla citazione diretta della compagnia assicurativa, trattandosi di prerogativa che spettava eventualmente all'Amat, in caso di accertata esistenza del rapporto assicurativo.

Le suesposte considerazioni hanno carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate dall'appellante in ordine al rapporto assicurativo dedotto in giudizio, sicché il loro esame risulta superfluo.

E' infine il caso di osservare che, se l'attrice avesse inteso proporre una domanda extracontrattuale ex artt. 144 del codice delle assicurazione e 2054, cō. 1 c.c., la stessa avrebbe comunque dovuto dare prova della proprietà del mezzo in capo ad Amat, nonché dell'identificazione della targa del bus ai fini

¹⁰ Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, n.26019 ““l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, [...] soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né ex lege”



dell'eventuale operatività della garanzia assicurativa (in ragione della natura contrattuale della responsabilità, la parte ha invece fornito prova del fatto che Amat fosse il vettore, essendo la circostanza emersa in sede di testimonianza). Al riguardo va anche sottolineato che l'attrice non ha reiterato in grado di appello l'ordine di esibizione richiesto in primo grado per ottenere la consegna del documento assicurativo e i dati della targa del mezzo.

3) Circa la quantificazione del danno

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, la CTU, pur escludendo postumi permanenti, ha riconosciuto un trauma contusivo del rachide lombosacrale, dell'arto inferiore sinistro e delle spalle accertando un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni 10, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 40, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20 e, infine, un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 20.

Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754).

Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento.

Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima.

Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale.



Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.

Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi:

- a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
- b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
- c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.

Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, l'unico configurabile nella specie, questo giudice ritiene che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia.

Adottando un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età della vittima (64 anni all'epoca del fatto), è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.

Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 10 giorni, di quella parziale in 40 giorni al 75%, in 20 giorni al 50% e in ulteriori 20 giorni al 25%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 1.150,00, in euro 3.450, in euro 1.150,00 e in euro 575,00, per un totale di € 6.325,00.

In ragione della scarsa entità delle lesioni patite e in difetto di specifiche allegazioni sul punto, si ritiene equo non procedere ad alcuna maggiorazione per la liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale.

All'attrice spetta altresì il rimborso delle spese mediche, che il c.t.u. ha ritenuto congrue nella misura di € 240,00.

In definitiva Amat è condannata al pagamento della somma di € 6.565,00.

Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di



valore¹¹, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

Sulla somma, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 12.04.2013 (data del fatto), calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

4) Sulle spese di lite.

Quanto al rapporto processuale tra l'appellante ed Amat, le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (sulla base del valore della domanda e dei parametri minimi, in ragione della prossimità del valore della causa allo scaglione minimo), seguono la soccombenza e sono poste a carico di Amat.

Vanno altresì poste a carico di Amat le spese di c.t.u. in ragione della sua soccombenza.

Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e Allianz, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in base ai parametri minimi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (per le medesime ragioni sopra indicate), seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna AMAT S.p.a. al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 6.565,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, così come previsto indicato in parte motiva;
- condanna Amat al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.104,00 oltre iva, cpa e spese generali, oltre ad € 237,00 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo;
- condanna Amat al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 355,50 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo;
- pone definitivamente a carico di Amat le spese di

¹¹ Cassazione civile, sez. I, 27/12/2022, n. 37798



c.t.u.;

- rigetta l'appello nella parte relativa alle domande avanzate nei confronti di Allianz S.p.a.;
- condanna parte appellante al pagamento, nei confronti di Allianz S.p.a., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Taranto, all'udienza del 10/10/2024.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

